



**COMUNE DI BOLANO**  
Provincia della Spezia

**Regolamento  
del servizio di reperibilità  
per la pubblica incolumità e la difesa del  
patrimonio**

# INDICE

<b>ARTICOLO 1 – OGGETTO</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ARTICOLO 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ARTICOLO 3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ARTICOLO 4 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL S.R.</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ARTICOLO 5 - CASI DI ESCLUSIONE O DI ESONERO DEL DIPENDENTE DAL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ</b>	<b>pag. 5</b>
<b>ARTICOLO 6 - COPERTURA ORARIA ASSICURATA DAL S.R.</b>	<b>pag. 6</b>
<b>ARTICOLO 7 - PROGRAMMAZIONE DEL S.R. – TURNAZIONI</b>	<b>pag. 6</b>
<b>ARTICOLO 8 - SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO – EQUIPAGGIAMENTO E DOTAZIONE DEL PERSONALE IN REPERIBILITA'</b>	<b>pag. 6</b>
<b>ARTICOLO 9 - ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL S.R.</b>	<b>pag. 6</b>
<b>ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITA' DI REPERIBILITA'</b>	<b>pag. 6</b>
<b>ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER EFFETTUAZIONE INTERVENTI IN EMERGENZA</b>	<b>pag. 5</b>
<b>ARTICOLO 12 - NORMA FINALE</b>	<b>pag. 6</b>
<b>ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>pag. 6</b>

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento del servizio di reperibilità e pronto intervento per eventi urgenti ed imprevedibili a tutela della pubblica incolumità ed del patrimonio pubblico, come meglio specificati all'art. 2.

## **ARTICOLO 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO**

1. Il Servizio di Reperibilità a tutela della pubblica incolumità ed del patrimonio pubblico, di seguito denominato anche S.R., costituisce servizio essenziale dell'Ente e come tale viene disciplinato, assumendo priorità rispetto a tutti gli altri servizi d'istituto del Comune.

2. Esso viene istituito per far fronte ad interventi urgenti, imprevedibili ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, della salvaguardia della pubblica incolumità, della difesa del patrimonio del Comune e del rispetto di leggi e regolamenti, mediante il soddisfacimento delle improvvise necessità dell'Ente non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie.

3. Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente, incluso nel servizio di turno, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero periodo in cui è collocato in reperibilità le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.

4. Tali chiamate debbono essere motivate dalla indifferibilità ed urgenza dell'intervento e riferite solo ed esclusivamente alle attività ed esigenze riepilogate al successivo art. 3. Proprio per i contenuti e le specifiche finalità che lo contraddistinguono, il servizio di pronta reperibilità non è attivabile nei casi nei quali vengano in considerazione attività da svolgere nell'ambito dell'orario di servizio adottato, dato che queste possono essere evidentemente svolte dal personale che deve rendere la ordinaria prestazione lavorativa oppure attività per le quali l'ente possa comunque provvedere attraverso la programmazione dei servizi, anche mediante il ricorso alle diverse forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.

## **ARTICOLO 3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

1. Per le finalità di cui al precedente art. 2, il S.R. è collocato nell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile.

2. Il S.R. opera per l'espletamento degli interventi individuati dal Comune, tra i servizi di propria competenza o ad esso delegati, secondo i campi d'intervento di seguito specificati:

a) salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità della viabilità comunale o vicinale di uso pubblico;

b) incendi o crolli di edifici, pubblici o privati, prospicienti la pubblica via, e qualsiasi altro evento a seguito del quale si renda necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e tutela del patrimonio dell'Ente;

c) incidenti stradali con danni a strutture, intralci o rischi per la percorribilità delle strade.

d) eventi dannosi a carico di edifici pubblici che richiedano l'intervento immediato per scongiurare possibili ulteriori aggravamenti del danno.

e) interventi sollecitati da corpi di polizia e vigili del Fuoco per scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità.

f) interventi relativi alle procedure previste dal Piano di emergenza e Protezione Civile comunale.

## **ARTICOLO 4 – ORGANIZZAZIONE DEL S.R.**

1. Il Servizio di Reperibilità è obbligatorio nei limiti e con le modalità previste nel presente regolamento.

2. Salvo diverso provvedimento del Sindaco, le funzioni di Responsabile del S.R. fanno capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile.

3. Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile individuato quale Responsabile del S.R., riveste competenze di Coordinatore dell'attività di tutti i dipendenti in reperibilità, a prescindere dal fatto che gli stessi prestino la propria attività lavorativa presso l'area dallo stesso diretta.

4. Il Servizio di Reperibilità rientra tra le risorse attivabili dal C.O.C..

5. Il Responsabile del S.R. individua i dipendenti che fanno parte del Servizio di pronta Reperibilità e tra questi i capi squadra.

6. Per l'individuazione del personale da collocare in reperibilità è privilegiato il criterio della partecipazione volontaria (art.23 del CCNL del 14.9.2000).

Ove ciò non sia effettivamente possibile, la copertura del servizio di reperibilità viene garantita anche attraverso la diretta individuazione dal parte del Responsabile del S.R. competente di lavoratori non volontari tra quelli assegnati al servizio o all'area di attività interessata, tenendo conto, comunque, dei casi che impongono o possono legittimare eventuali forme di esclusione dal servizio. Sarà il Responsabile del S.R. a

stabilire se il personale che si è reso disponibile ad effettuare il servizio di reperibilità ha le competenze e abilità richieste per l'espletazione del servizio stesso;

7. I lavoratori possono essere individuati, ove eventualmente necessario, anche tra i dipendenti non appartenenti direttamente al servizio o all'area di attività interessata dalla reperibilità, purché in possesso di profilo professionale richiesto per l'espletamento delle mansioni specifiche che potrebbero essere richieste nell'ambito della reperibilità.

In tal caso, deve essere acquisita la previa disponibilità del lavoratore o dei lavoratori eventualmente interessati, che sottoscrivono a tal fine anche una dichiarazione formale di assunzione di responsabilità riguardo agli obblighi gravanti sugli addetti al servizio di reperibilità.

Sarà richiesto, inoltre, il preventivo consenso del responsabile del servizio di effettiva appartenenza dei dipendenti di cui si tratta.

8. Il S.R. viene espletato ricorrendo alla copertura dei turni con personale a tempo indeterminato e non, fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente, salva diversa volontaria adesione degli interessati.

9. Ciascuna squadra è composta da non più di tre addetti tra quelli di cui il S.R. dispone.

10. Ogni squadra ha un suo capo squadra individuato dal Responsabile del S.R.

11. Poiché l'introduzione del servizio di pronta reperibilità risponde ad una precisa scelta organizzativa dell'ente, funzionale alle sue esigenze, i lavoratori, addetti ad uffici o servizi presso i quali è stato attivato l'istituto, non possono rifiutarsi di essere posti in reperibilità, nei termini previsti dalla disciplina contrattuale, dai regolamenti adottati dall'ente e dalle specifiche disposizioni del Responsabile del S.R..

La partecipazione del dipendente al servizio di pronta reperibilità non può ritenersi di natura esclusivamente volontaria.

#### **ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL DIPENDENTE INCLUSO NEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'**

1. Per il personale individuato ed inserito nel servizio di reperibilità, questa si configura come una prestazione assolutamente obbligatoria.

2. Per ciò che attiene alla particolare posizione, il dipendente inserito nel S.R., ha:

a) l'obbligo di porsi a disposizione dell'ente per tutto il periodo di reperibilità e di rendersi rintracciabile da parte dell'ente attraverso le modalità ed i mezzi tecnici messi a disposizione o comunque concordati con lo stesso;

b) l'obbligo di mantenere sempre una condotta attiva e di adoperarsi affinché, in caso di chiamata, possa effettivamente rispettare il vincolo temporale dei trenta minuti previsto per raggiungere il posto di lavoro assegnato (art. 23, comma 2, del CCNL del 14.9.2000).

3. In particolare, il dipendente interessato:

- deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; a tal fine fornisce all'ente il recapito telefonico della propria abitazione in modo da essere sempre rintracciabile, anche nel caso in cui il telefono cellulare di servizio in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili.

- verifica se dal suo ultimo turno vi sono state eventuali situazioni modificate all'interno delle strutture di competenza;

- comunica immediatamente al Responsabile del S.R. qualsiasi variazione o impedimento sopraggiunto, imputabili a forza maggiore, concernente lo svolgimento del proprio turno di reperibilità, ai fini della eventuale sostituzione;

- comunica al Responsabile del S.R. l'avvenuta sostituzione, ove intervenuta nel corso del turno di reperibilità;

- informa tempestivamente, nel caso di impedimento ad intervenire determinatosi durante il turno di reperibilità, il Responsabile del Servizio per i necessari provvedimenti;

- in casi di particolari gravità, in riferimento alle caratteristiche delle rilevanti esigenze operative da soddisfare, richiede l'intervento personale del Responsabile del S.R., o previo assenso dello stesso, l'intervento di altri lavoratori già individuati per il servizio di reperibilità. Questi ultimi, ove disponibili, rientrano nella disciplina della reperibilità dal momento della chiamata in servizio;

- risponde prontamente alle chiamate che riceve;

- alla fine del turno di reperibilità, il dipendente riconsegna il telefono di servizio nonché l'eventuale equipaggiamento in dotazione di cui sia stato fornito in stato di piena efficienza.

4. Il dipendente di turno, entro 30 minuti dalla chiamata deve recarsi sul luogo di lavoro o comunque nel diverso luogo dove deve essere eseguito l'intervento o deve essere svolta l'attività che hanno giustificato l'attivazione del servizio di reperibilità, verificando anche se, in relazione alla peculiarità delle esigenze o delle eventuali emergenze manifestatesi sia necessario coinvolgere altri soggetti istituzionali o privati (ad esempio, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia locale, Ditte appaltatrici di noleggio mezzi, altre amministrazioni, ecc.).

In tal ultimo caso, il dipendente in reperibilità comunicherà al Responsabile del S.R. preventivamente tutte le informazioni necessarie per le opportune valutazioni per il relativo assenso.

5. In caso di chiamata con intervento operativo, il dipendente interessato fornisce tempestiva ed adeguata informazione sulle circostanze e successivamente sugli esiti dell'intervento al Responsabile del S.R., secondo le indicazioni ricevute.

6. Al termine di ogni intervento, viene comunque redatto un apposito verbale, che sarà poi trasmesso al Responsabile del S.R..

Per ciascuna chiamata nel verbale vanno annotati:

- il soggetto richiedente;
- l'ora e la data;
- la natura dell'evento o della situazione determinatasi;
- i provvedimenti adottati;
- l'eventuale personale intervenuto;
- la durata dell'intervento.

7. Il dipendente che, pur essendo inserito in un turno di reperibilità, di fatto non risulti reperibile nei modi previsti dal regolamento o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, non ha più diritto al compenso maturato per il turno di reperibilità. Il medesimo dipendente, in tale ipotesi, può essere anche soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le previsioni del codice disciplinare di cui all'art.3 del CCNL del 11.4.2008.

Le medesime sanzioni possono trovare applicazione anche per le ipotesi di altre violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dall'ente.

8. In caso di rifiuto o di tardivo intervento, fermo restando anche la possibilità di sanzioni disciplinari, il dipendente interessato è automaticamente escluso da qualunque ulteriore turno di reperibilità.

## **ARTICOLO 6 - CASI DI ESCLUSIONE O DI ESONERO DEL DIPENDENTE DAL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ**

1. Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:

a) i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;

b) i lavoratori legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge che dal contratto collettivo (ad esempio: malattia, congedo di maternità, aspettative, ecc.). Infatti, essendo il rapporto di lavoro sospeso, il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata del periodo di sospensione. Pertanto, se il lavoratore non rende la sua prestazione ordinariamente prevista, neppure può, evidentemente, dare la sua disponibilità, nell'ambito del periodo di reperibilità, ad eseguirla ove fosse richiesta.

c) i lavoratori in ferie, in considerazione della più forte tutela del profilo della fruizione delle ferie

Ciò non toglie, tuttavia, che, durante le ferie, il dipendente debba essere disponibile al rientro per urgenti necessità, come ipotizzato dall'art.18, comma 11, del CCNL del 6.7.1995. Tale previsione, però, non si presta a consentire anche la pianificazione della reperibilità con appositi turni.

2. In alcuni particolari casi, l'effettivo inserimento in un turno di reperibilità, può dipendere da una necessaria valutazione preventiva della particolare posizione soggettiva del lavoratore, in presenza di specifiche discipline legislative e contrattuali, in relazione alle caratteristiche organizzative e temporali del servizio di reperibilità di cui si tratta: lavoratrici madri ed i lavoratori padri<sup>4</sup>; lavoratori che hanno a carico un disabile, ai sensi della legge n.104/1992 ; i lavoratori con rapporto di tempo parziale .

3. I lavoratori possono richiedere di essere esentati dal turno di reperibilità, anche solo per limitati e predefiniti periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o di specifici eventi fortuiti o per particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate. Sulla richiesta di esonero decide il responsabile del S.R., tenendo conto della particolare situazione organizzativa della struttura, con riferimento particolare al numero dei dipendenti effettivamente disponibili in relazione alle esigenze da soddisfare.

## **ARTICOLO 7 - COPERTURA ORARIA ASSICURATA DAL S.R.**

1. Il S.R. opera per turni della durata di 6 giorni dalle ore 00,00 alle ore 24,00, escluse le ore ordinarie e straordinarie di servizio, durante le quali gli interventi vengono gestiti direttamente dagli Uffici competenti. Per esigenze legate alla mancata disponibilità di adeguate risorse economiche la durata giornaliera del S.R. può essere ridotta fino a 12 ore giornaliere (dalle 14.00 alle 2.00 del giorno seguente). Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese.

2. Tale limite potrà essere superato solo in caso di adesione volontaria dell'interessato alla sostituzione di altro addetto impossibilitato all'espletamento del proprio turno. In tal caso si provvederà al riproporzionamento delle rispettive indennità di reperibilità.
3. Il servizio di reperibilità, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali del 19.09.2002.
4. Trattandosi di servizio essenziale, lo svolgimento del turno di reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o di svolgere altre funzioni diverse da quelle del proprio ufficio (es. straordinario elettorale).

#### **ARTICOLO 8 - PROGRAMMAZIONE DEL S.R. - TURNAZIONI**

1. Il S.R. viene programmato annualmente dal Responsabile.
2. Il prospetto dei turni di reperibilità viene trasmesso al personale incaricato, al Sindaco e al Servizio Personale.
3. La determinazione dei turni di reperibilità terrà conto non solo del principio della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati, ma anche della necessità di garantire una giusta alternanza con riferimento alle domeniche e alle festività infrasettimanali civili e religiose.
4. Nessun dipendente può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte in un mese.  
Il limite di "sei volte in un mese" previsto dall'art. 23, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, per la durata della reperibilità, deve essere correttamente inteso come equivalente a "sei periodi", dovendosi conteggiare ogni "periodo" nell'ambito di una giornata di 24 ore.
5. Una volta determinata l'organizzazione del turno di reperibilità, ogni eventuale modifica può essere apportata solo a seguito di specifica autorizzazione del responsabile del S.R..
6. Il responsabile del S.R. provvede direttamente alla sostituzione del dipendente che, già inserito nel servizio di reperibilità, per ragioni di malattia o di infortunio o di altro impedimento riconducibile a forza maggiore, debitamente comprovati, abbia dato tempestiva informazione di trovarsi nell'impossibilità di effettuare il servizio.
7. Per esigenze particolari, eccezionali e motivate, il dipendente già collocato in un turno di reperibilità può eventualmente farsi sostituire da altro dipendente dallo stesso indicato, purché preventivamente autorizzato dal responsabile del S.R.

#### **ARTICOLO 9 - SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO – EQUIPAGGIAMENTO E DOTAZIONE DEL PERSONALE IN REPERIBILITA'**

1. Salvo diversa disposizione operativa del Responsabile del S.R., il capo squadra in turno sarà dotato di telefono cellulare e le chiavi utili per consentire l'accesso agli immobili comunali, mentre gli altri operatori devono comunicargli il recapito telefonico al quale sono reperibili.
2. Il personale operativo dovrà indossare vestiario in regola con le norme di sicurezza.
3. Qualora la struttura operativa dell'Amministrazione non sia in grado di risolvere l'emergenza con i mezzi di cui è dotata e si rendesse necessario l'intervento con attrezzature diverse, il Responsabile del Servizio può ricorrere a ditte esterne al fine di risolvere l'emergenza ed eliminare il pericolo per la pubblica incolumità, nell'ambito delle disponibilità finanziarie e comunque entro un limite di spesa pari ad € 1.000,00 (mille euro), salvi eventuali interventi di somma urgenza.
4. Il personale chiamato ad intervenire può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo, agli effetti del rimborso, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ed ai fini della copertura assicurativa di tipo kasko e polizza infortuni in essere.

#### **ARTICOLO 10 - ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL S.R.**

1. Salvo diversa disposizione operativa del Responsabile del S.R., l'attivazione del servizio è stabilita dal capo squadra. Il medesimo, alla ricezione delle segnalazioni di emergenza, valuterà la situazione, adottando le misure ritenute più utili e opportune.
2. A tale scopo, verificata eventualmente la situazione sul luogo oggetto della segnalazione, predispone le modalità operative per risolvere l'emergenza attivando, se necessario, gli altri componenti della squadra. I componenti attivati dovranno raggiungere tempestivamente e, comunque, non oltre 30 minuti dalla chiamata, il luogo dell'intervento.
3. Per emergenze particolarmente complesse il capo squadra, sentito eventualmente il Responsabile del S.R., può richiamare in servizio anche altri addetti al S.R.

4. Il personale chiamato in servizio è tenuto a timbrare il badge presso la sede comunale più vicina al luogo dell'intervento. In caso ciò non sia possibile per oggettiva impossibilità, farà fede apposito modello compilato successivamente dall'interessato.

#### **ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITA' DI REPERIBILITA'**

1. Il S.R. viene compensato secondo la misura stabilita dal CCNL – EE.LL. (art. 23, c. 1 e 4, CCNL 14.09.2000, come integrato dall'art. 11 CCNL 05.10.2001).

2. Il compenso è raddoppiato in caso di reperibilità cadente nel giorno di riposo settimanale (normalmente la domenica) e in giornata festiva infrasettimanale.

3. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente può scegliere di effettuare un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale, quindi il lavoratore dovrà comunque effettuare le 36 ore di lavoro, da ridistribuire nelle altre giornate della stessa settimana.

4. L'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

5. L'indennità di reperibilità viene erogata mensilmente con riferimento ai turni effettuati nel mese precedente. Il Servizio Personale effettua mensilmente il conteggio delle ore effettive in turno ed il calcolo mensile dell'indennità di reperibilità per ogni dipendente addetto al servizio, per l'erogazione dei relativi compensi.

6. Agli oneri di finanziamento della reperibilità si fa fronte con le risorse dell'art. 15 del CCNL 01.04.1999.

#### **ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER EFFETTUAZIONE INTERVENTI IN EMERGENZA**

1. In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene remunerata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, certificate dal Responsabile del Servizio sull'apposito modulo, secondo le tariffe vigenti, entro il mese successivo alla ricezione del modulo da parte del Servizio Personale.

2. In alternativa, a richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, la prestazione in emergenza può essere compensata con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione della indennità di reperibilità.

3. Ove l'intervento operativo in emergenza ricada in un giorno festivo il dipendente ha diritto al riposo compensativo corrispondente alle ore di effettiva prestazione lavorativa, da fruire entro 15 (quindici) giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, oltre al pagamento del compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52 comma 2 lettera b) CCNL 14/09/2000.

4. Annualmente, l'Amministrazione Comunale provvede a garantire che quota parte del budget contrattualmente fissato per remunerare le prestazioni oltre il normale orario di servizio, venga assegnato a copertura degli interventi espletati dai dipendenti impegnati nel S.R.

#### **ARTICOLO 13 - NORMA FINALE**

1. Il Responsabile del S.R., in presenza di gravi circostanze può derogare al presente Regolamento dandone giustificazione all'Amministrazione.

2. Il presente Regolamento, a decorrere dalla sua entrata in vigore, sostituisce tutte le precedenti disposizioni relative agli istituti disciplinati dai precedenti articoli.

#### **ARTICOLO 14 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.